

Regolamento per la valutazione dei Ricercatori¹ a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia

TITOLO I

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo "Ateneo") adotta il presente Regolamento in attuazione dell'art. 24 co. 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., onde definire i criteri di valutazione applicabili ai ricercatori a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della loro eventuale chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

2. Ai sensi dell'art. 1 co. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 21 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 ottobre 2024, n. 254, per i contratti di cui al vigente art. 24 co. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. stipulati successivamente alla data di pubblicazione del suddetto D.M. (29 ottobre 2024) trovano applicazione le disposizioni di cui al predetto D.M. del 21 ottobre 2024.

3. Ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.M. del 21 ottobre 2024, in relazione ai contratti in qualsiasi momento stipulati ai sensi del combinato disposto di cui al previgente art. 24 co. 3 lett. a) e b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, commi 6-terdecies e 6-sexiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, anche a valere sui

¹ Nel presente Regolamento i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si riferiscono indistintamente a tutti i generi.

piani straordinari, per i quali è espressamente prevista l'applicazione delle previgenti disposizioni contenute nella Legge 240/2010, continua a trovare applicazione il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 agosto 2011, n. 344.

4. Ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D.M. del 21 ottobre 2024, il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 agosto 2011, n. 344 si applica, altresì, ai contratti di cui al vigente art. 24 co. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia antecedente alla pubblicazione del D.M. del 21 ottobre 2024.

5. Le fattispecie di cui al precedente comma 2 sono disciplinate al Titolo II del presente Regolamento.

6. Le fattispecie di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono disciplinate al Titolo III del presente Regolamento.

7. Per tutte le fattispecie previste di cui ai commi che precedono il procedimento di valutazione è disciplinato al Titolo IV del presente Regolamento.

TITOLO II

FATTISPECIE A CUI SI APPLICA IL D.M. DEL 21 ottobre 2024

Art. 2 – Oggetto della valutazione

1. A partire dal termine del terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'Ateneo, su istanza del ricercatore interessato, procede alla valutazione dell'attività svolta dal richiedente ai fini della sua eventuale chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

2. La valutazione di cui al precedente comma 1 verterà sulle seguenti attività svolte dal candidato nel corso del periodo di riferimento:

- a) attività didattica;
- b) attività di servizio agli studenti;
- c) ricerca scientifica;
- d) valorizzazione delle conoscenze.

Le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) oggetto di valutazione devono essere state svolte dal candidato nel corso:

- del contratto di cui all'art. 24 co. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14 comma 6-*duodevicies*, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36.

3. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

Art. 3 - Criteri per la valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

La valutazione dell'attività didattica e del servizio agli studenti sarà condotta in conformità ai criteri di seguito specificati:

- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- b) livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di *governance*, personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio ovvero personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

Art. 4 - Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze

1. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica di cui all'art. 2 co. 2 lett. c) del presente Regolamento viene condotta sulla base dei criteri di seguito specificati:

a) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della *citizen science* enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;

b) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;

c) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

d) partecipazione, in qualità di *principal investigator* o di collaboratore del *principal investigator*, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;

e) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

f) direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

g) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;

h) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

i) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;

j) specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.

2. La valutazione dell'attività di valorizzazione delle conoscenze di cui all'art. 2 co. 2 lett. d) del presente Regolamento viene condotta sulla base dei criteri di seguito specificati:

a) risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico, se previsti per il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare cui il ricercatore afferisca;

b) risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;

c) risultati ottenuti nel campo del *public engagement*;

d) risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;

e) risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze.

3. La valutazione della produzione scientifica del ricercatore, in termini di consistenza, qualità, intensità e continuità temporale, è effettuata dall'Ateneo in conformità ai seguenti criteri, previa considerazione dei periodi di impedimento non volontario dall'attività di ricerca, debitamente giustificati:

a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;

b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;

d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;

e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

TITOLO III

FATTISPECIE A CUI SI APPLICA IL D.M. DEL 4 AGOSTO 2011

Art. 5 – Oggetto della valutazione

1. A partire dal termine del terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'Ateneo, su istanza del ricercatore interessato, procede alla valutazione dell'attività svolta dal richiedente ai fini della sua eventuale chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

2. La valutazione di cui al precedente comma 1 verterà sulle seguenti attività svolte dal candidato nel corso del periodo di riferimento:

- a) attività didattica;
- b) attività di didattica integrativa;
- c) attività di servizio agli studenti;
- d) ricerca scientifica.

3. Nell'ipotesi in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29 co. 7 della Legge n. 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all'art. 24 co. 5 della suindicata legge.

Art. 6 – Criteri per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti

La valutazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del dell'art. 5 co. 2 del presente Regolamento viene condotta sulla base dei criteri di seguito specificati:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

Art. 7 – Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

4. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica di cui all'art. 5 co. 2 lett. d) del presente Regolamento viene condotta sulla base dei criteri di seguito specificati:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

5. Ai fini di cui al comma 1, l'Ateneo valuta altresì le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, sulla base dei seguenti criteri:

(i) consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore;

(ii) intensità e continuità temporale della produzione scientifica del ricercatore, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;

(iii) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

(iv) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

(v) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

(v) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

(vi) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, l'Ateneo si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) «*impact factor*» totale;
- 4) «*impact factor*» medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di *Hirsch* o simili).

3. Ai fini di cui al comma 1, l'Ateneo valuta altresì la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

4. Nella valutazione di cui al comma 3, l'Ateneo si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO

Art. 8 – Procedimento di valutazione

1. Il procedimento di cui all'art. 24 co. 5 della Legge 240/2010 è avviato su istanza del ricercatore interessato rivolta al Dipartimento di afferenza dello stesso. Ai sensi dell'art. 24 co. 5 della Legge 240/2010, alla procedura è data pubblicità nel sito *internet* dell'Ateneo.

2. Il Dipartimento provvede a informare dell'istanza il Rettore, il quale nomina, con proprio provvedimento, la Commissione di valutazione composta da tre membri, tutti appartenenti al medesimo Dipartimento e di cui almeno uno afferente al gruppo scientifico disciplinare per cui il ricercatore ha ottenuto l'abilitazione a professore di seconda fascia.

3. Sono esclusi dalla Commissione i Professori che hanno fatto parte alla Commissione esaminatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore è stato chiamato.

4. Ai sensi dell'art. 24 co. 5-*bis*) della Legge 240/2010, oltre alla valutazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il ricercatore è tenuto a svolgere una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

5. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. La Commissione comunica al candidato la data di svolgimento della prova, i contenuti e le relative modalità di svolgimento della medesima con almeno 7 giorni di anticipo. Al termine della prova didattica, la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima. 6. I lavori della Commissione debbono concludersi entro 30 giorni dal decreto rettorale di nomina.

7. La Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui fino a 25 punti per l'attività didattica e servizio agli studenti, 50 punti per l'attività di ricerca scientifica e valorizzazione delle conoscenze e 25 punti per la prova didattica. La valutazione complessiva si intende positiva se il ricercatore avrà conseguito una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.

8. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.

9. In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia avverrà entro 30 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti.

10. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione dopo un anno dalla precedente istanza.

11. Fino al 31 dicembre 2026, su richiesta del ricercatore in tenure track, è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:

- un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'art. 24 co. 3 lett. a) della Legge n. 240/2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati di cui al presente regolamento avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;

- un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.

12. In sede di prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2025, l'istanza dell'interessato viene indirizzata direttamente al Rettore e la prova didattica si considera assolta nel caso in cui l'interessato risulti titolare di almeno un corso di insegnamento nell'anno accademico in corso o in quello precedente presso la Link. Sempre in sede di prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2025, la Commissione di cui al precedente comma 2 è composta dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del ricercatore e dal Direttore Generale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, all'art. 23 della Legge 240/2010, al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 21 ottobre 2024 e al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 agosto 2011, n. 344.

2. È abrogato l'art. 4 del *“Regolamento dell'Università degli Studi 'Link Campus University' per la selezione pubblica dei ricercatori”*, emanato con D.D. n. 15/2024 del 13 marzo 2024.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato secondo la normativa vigente dell'Ateneo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo.